



Spett.le MARCHE MULTISERVIZI SPA

PEC: info@pec.gruppomarchemultiservizi.it

OGGETTO: Art. 5 D.P.R. 357/1997 - DGR 23/2015 - DGR 1661/2020 - Art. 57 Regolamento del Parco.

Lavori di potenziamento rete fognaria in Pesaro - Strada San Bartolo.

Ditta: MARCHE MULTISERVIZI SPA (P.IVA 02059030417).

RILASCIO PARERE POSITIVO DI SCREENING PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA E AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO.

Si fa riferimento alla nota trasmessa via pec il 14/02/2025, successivamente integrata il 03/03/2025, con la quale codesta Società ha chiesto all'Ente Parco il rilascio del parere di competenza in merito ai lavori richiamati in oggetto, che prevedono il potenziamento della rete fognaria mista esistente lungo Strada San Bartolo per uno sviluppo di circa 70 mt.

Visto, in particolare, che il progetto *"ha l'obiettivo di estendere la rete fognaria mista esistente su Strada San Bartolo. In dettaglio, si prevede la posa in opera di una condotta in PVC SN8 DN500 funzionante a gravità che si collegherà alla rete fognaria mista già presente lungo Strada San Bartolo. L'estensione della rete terminerà in corrispondenza dell'abitazione del civico 57 dove verrà realizzata una predisposizione d'allaccio per consentire lo scarico delle acque reflue anche della suddetta abitazione. La lunghezza complessiva del potenziamento della rete sarà di circa 70 metri. Le scelte progettuali relative ai materiali impiegati sono state selezionate per garantire qualità performanti in termini dell'esecuzione, della durabilità e della tenuta idraulica"*.

Dato atto che il suddetto intervento è sottoposto alla procedura della Valutazione di Incidenza di cui al DPR 357/97, di competenza di questo Ente, in quanto si localizza all'interno della ZPS *"Colle San Bartolo e Litorale Pesarese"*.

Esaminato lo studio per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza (Scheda operativa sintetica), nel quale viene precisato quanto segue: *"Gli effetti derivanti dalla realizzazione dell'opera sono estremamente contenuti e non determinano alcuna trasformazione significativa, né morfologica né territoriale. In particolare, l'intervento non interferisce con la vegetazione arborea o arbustiva, né comporta la perdita di habitat comunitario. Ciò è dovuto al fatto che gli scavi necessari per il prolungamento della rete e per l'allaccio sono circoscritti alla sede stradale e limitati all'area di interesse, con un impatto modesto in termini di larghezza e profondità. Pertanto, trattandosi di condotte interrato, l'opera non comporta modifiche permanenti all'ambiente naturale circostante"*.

Richiamata la seguente principale normativa in materia di Rete Natura 2000:

- il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 ad oggetto *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii*;
- L.R. n. 6/2007, che disciplina le procedure per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS);
- la D.G.R. n. 1471 del 27/10/2008 concernente l'adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale e per i Siti di Importanza Comunitaria, come modificate con D.G.R. 1036/2009;
- la D.G.R. 661 del 27/06/2016 di approvazione delle misure di conservazione del SIC "Colle San Bartolo";
- la D.G.R. n. 1661 del 30/12/2020 ad oggetto *"... Adozione delle Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza quale recepimento delle Linee guida nazionali. Revoca della DGR n. 220/2010, modificata dalla DGR n. 23/2015, così come rettificata dalla DGR n. 57/2015"*.

Richiamato, in particolare, quanto indicato al paragrafo 6.1. delle Linee Guide allegate alla DGR 1661/2020, ovvero che nelle more dell'entrata in vigore dei *"provvedimenti di preavalutazione adottati dagli enti di gestione"*

che vorranno avvalersi del meccanismo di pre-valutazione, questi hanno la facoltà di utilizzare una procedura semplificata analoga a quella già contenuta nella DGR n. 23/2015 per gli interventi ivi riportati o ad essi riconducibili”.

Ritenuto che agli interventi proposti, di carattere minimale, possa trovare applicazione la richiamata previsione normativa e che pertanto è da ritenersi accoglibile la presentazione di uno studio di incidenza, come quello proposto dalla ditta in oggetto, conforme ai contenuti della ex DGR 23/2015.

Tenuto conto che gli interventi previsti non modificheranno gli obiettivi di conservazione della ZPS “Colle San Bartolo e Litorale Pesarese” e non avranno effetti negativi sull’integrità della stessa in quanto:

- dalla consultazione della cartografia degli habitat redatta dall’Università Politecnica delle Marche, l’ambito d’intervento, peraltro coincidente con la strada comunale, non è interessato dalla presenza di habitat di interesse comunitario;
- non presentano per localizzazione, estensione e tipologia di lavori, caratteristiche tali da comportare un impatto diretto o indiretto nei confronti delle specie tutelate e dei relativi habitat di specie.

Ritenuto l’intervento compatibile con le misure di conservazione di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e con la D.G.R. 1471/2008.

Dato atto che le opere in progetto richiedono anche il rilascio dell’autorizzazione dell’Ente Parco, ai sensi dell’art. 57 del Regolamento del Parco, in quanto l’intervento è ubicato in zona DE del Piano del Parco.

Evidenziato che tale intervento non presenta aspetti o elementi ostativi rispetto al Piano e al Regolamento del Parco, pubblicati rispettivamente sul BURM n. 104 del 12.12.2012 e sul BURM n. 38 del 07.05.2015.

Questo Ente Parco, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi, nonché altra vincolistica,

DISPONE

Di **rilasciare** parere positivo di screening per la valutazione di incidenza di cui al DPR 357/1997 e alla DGR 1661 del 30/12/2020 in merito ai “Lavori di potenziamento rete fognaria in Pesaro - Strada San Bartolo. Ditta: MARCHE MULTISERVIZI SPA (P.IVA 02059030417)”.

Di **rilasciare**, ai sensi dell’art. 57 del Regolamento del Parco, l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori in oggetto.

Di **precisare** che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini stabiliti dalle normative sopra richiamate e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di altri Enti.

Di **dare atto** che responsabile dell’istruttoria è l’Ente Parco e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo stesso Ente.

Di **trasmettere** copia del presente provvedimento alla ditta richiedente. L’originale del provvedimento è conservato agli atti dell’Ente Parco.

Di **rappresentare** che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge 7/8/1990, n. 241, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, oppure ricorso in opposizione con gli stessi termini; si ricorda infine che può essere proposto ricorso straordinario entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente Parco.

IL DIRETTORE

Dott. Marco Zannini

Marco
Zannini
28.03.2025
13:31:09
GMT+01:00



Ente Parco Naturale Monte San Bartolo

Sede Viale Varsavia s.n.c. 61121 Pesaro
tel. 0721.400858 - 0721.268426
e.mail: amministrativo@parcosanbartolo.it
comunicazione@parcosanbartolo.it
c.f. 92019510418